



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO**

E

**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE -
DIPARTIMENTO III “Servizi per la Formazione e per il lavoro”**

E

**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA**

- il Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 77 di “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53”;
- il Decreto Legislativo 14 Gennaio 2008, n. 22 sulla “Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni ed al lavoro” a norma dell’articolo 2, comma 1, della Legge 11 Gennaio 2007, n. 1;
- il “Documento Italia 2020 – Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro” sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 23 Settembre 2009;
- il Decreto Legislativo 14 Settembre 2011, n. 167 recante il “Testo Unico sull’apprendistato” a norma dell’art. 1, co. 30 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
- l’art. 52 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito nella Legge 35/2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali;
- l’Intesa del 20 Dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’art. 4, commi 51 e 55, della Legge 28 Giugno 2012, n. 92;
- il Decreto Legislativo 16 Gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Marzo 2013, n. 80, concernente il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;
- il Decreto Legge 12 Settembre 2013, n. 104, convertito con modificazione nella Legge 8 Novembre 2013, n. 128, con particolare riferimento all’art. 5, comma 4-ter, che detta ulteriori disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro;
- l’Accordo del 10 Luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione di reti territoriali”;
- la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell’08 Ottobre 2015 predisposta dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;



approfondimento e di ricerca, comunque atte a promuovere forme di alta qualificazione, riqualificazione ed inserimento socio-culturale del Personale scolastico e tutto quanto concerne la formazione continua di pubblici dipendenti;

- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente ed amministrativo, favorendo la collaborazione anche con l'apporto di esperti esterni del mondo manageriale per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro;

la **C.M.R.C.**:

- in qualità di Ente Pubblico, si occupa, mediante il Dipartimento III, di tematiche inerenti il lavoro e la formazione professionale, promuovendo ed attuando politiche attive del lavoro e curando, con attenzione particolare, il momento di passaggio dei giovani dalla Scuola all'inserimento nel mondo del lavoro;
- che, all'uopo, considera la partnership con il tessuto economico produttivo del territorio strumento indispensabile per la costituzione di una Rete, a livello provinciale, tra gli attori che a vario titolo si occupano di lavoro e formazione professionale, al fine di definire un efficace sistema di domanda e offerta con rilevazione dei fabbisogni formativi per promuovere l'aumento di opportunità di lavoro specialmente tra i giovani maturandi;
- che tale convincimento ha sempre qualificato le azioni della C.M.R.C. nel monitoraggio del tessuto produttivo e nello sviluppo di percorsi di "buone pratiche";

l'**OCdL - CPO di Roma e Provincia** dispone, al suo interno, di professionalità esperte di tematiche giuslavoristiche ed economico-contabili, in grado di trasferire il proprio know how agli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, promuovendo, al contempo, informazioni circa la funzione ed il ruolo dei Consulenti del Lavoro, quale professione innovativa nella gestione delle RR.UU. e dei correlati rapporti con le istituzioni pubbliche e private.

Tutto ciò premesso e considerato che **le Parti**, di comune accordo, intendono mettere in campo azioni mirate a fare dell'esperienza di alternanza scuola lavoro un'occasione, per tutti i ragazzi coinvolti, di orientamento e di avvicinamento alle opportunità di occupazione offerte dal territorio metropolitano di Roma ed a formulare iniziative congiunte che favoriscano la programmazione di specifiche attività formative finalizzate al conseguimento delle competenze richieste dal mercato del lavoro locale;

- diffondere la conoscenza delle buone pratiche realizzate dalle scuole nell'ambito delle collaborazioni attivate e/o in fase di attuazione del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 4 *(Impegno dell'USR Lazio)*

L'USR Lazio si impegna a:

- assicurare la diffusione dell'alternanza scuola-lavoro per consolidare il raccordo tra Istituzioni scolastiche e le realtà lavorative e per offrire agli studenti opportunità e strumenti utili all'orientamento professionale ed al successo occupazionale, come previsto dalla Legge 107/2015;
- attivare, a livello territoriale, iniziative di informazione rivolte agli studenti ed ai docenti delle Istituzioni scolastiche interessate al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
- favorire la collaborazione tra Istituzioni scolastiche e consulenti del lavoro per la crescita culturale e l'occupabilità dei giovani;
- informare le scuole e concordare l'organizzazione di attività di orientamento per gli studenti al fine di presentare il progetto e favorirne la partecipazione;
- rafforzare negli studenti l'acquisizione di competenze trasversali e spirito imprenditoriale, promuovendo progetti di alternanza scuola-lavoro.

Articolo 5 *(Impegni a carico della C.M.R.C.)*

La **C.M.R.C.**, attraverso Porta Futuro, l'innovativa struttura deputata all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro ed i Centri per l'Impiego, si impegna a promuovere e veicolare l'iniziativa, nei tempi e nei modi ritenuti più congrui, mediante i propri canali istituzionali (portale, numero verde lavoro, locali dei Centri per l'Impiego, colloqui di orientamento, ecc.) nonché ad individuare, limitatamente alle proprie competenze e disponibilità, sentito l'OCdL - CPO di Roma e Provincia, ed eventuali altri partner, per rendere più efficace la realizzazione dei progetti a favore dei discenti.

Articolo 6 *(Impegni a carico dell'OCdL - CPO di Roma e Provincia)*

L'OCdL - CPO di Roma e Provincia, in attuazione del presente accordo, assume l'onere di redigere, processare e realizzare, con la supervisione dei Dirigenti Scolastici, di volta in volta coinvolti, i progetti tecnici in ambito giuslavoristico, contabile e tributario, esclusivamente con il coinvolgimento tecnico e professionale dei suoi Esperti.



Articolo 10

(Durata)

Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di 2 (due) anni dalla data della presente stipula.

Tale Protocollo di Intesa, potrà rinnovarsi automaticamente alla scadenza, di anno in anno, e per un massimo di n. 6 annualità, salvo disdetta formale di una delle parti da far valere almeno sei mesi prima della scadenza.

E' fatta salva la facoltà delle **Parti** di rinnovare il presente atto, qualora sussistano le condizioni che hanno portato alla stipula del medesimo.

In ogni caso, nulla è dovuto alle **Parti** per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo di Intesa.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo di Intesa dandone comunicazione formale alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Articolo 11

(Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo di Intesa presso gli Istituti scolastici regionali, i Centri per l'Impiego e Porta Futuro e presso gli studi dei consulenti del lavoro, anche con l'obiettivo di favorire la nascita di forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e del mondo del lavoro.

Articolo 12

(Trattamento dei dati)

Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa, qualora si rendesse necessario il trattamento dei dati personali, esse agiranno in osservanza dei principi di Legge previsti in materia.

Articolo 13

(Clausola di salvaguardia)

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da una delle altre Parti, dai suoi partner o da soggetti terzi che operano in attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo di Intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di Legge.

Articolo 14

(Oneri finanziari)

I progetti, che si svolgeranno direttamente nelle sedi scolastiche, verranno sovvenzionati nell'ambito di impegni economico-finanziari autorizzati ed accordati e, pertanto, nulla è



9

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 5 pagine, tenuto presso l'AOO

AOODRLA